

REGOLAMENTO (UE) N. 431/2013 DEL CONSIGLIO**del 13 maggio 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ⁽²⁾ impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2093 (2013). Tale risoluzione ha modificato l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione UNSCR 733 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ulteriormente elaborato dall'UNSCR 1425 (2002). L'UNSCR 2093 (2013) dispone una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati al sostegno dei partner strategici dell'AMISOM, al personale delle Nazioni Unite, e alla nuova missione dell'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, e sospende parzialmente l'embargo sulle armi in relazione allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia.
- (3) Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/201/PESC ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone deroghe equivalenti a quelle disposte dall'UNSCR 2093 (2013).
- (4) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2093 (2013) o sono destinati a essere utilizzati unicamente dagli Stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell'UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell'UNSCR 1846 (2008);
- b) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dai partner strategici dell'AMISOM, operanti unicamente nell'ambito del concetto strategico dell'Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l'AMISOM, conformemente al paragrafo 36 dell'UNSCR 2093 (2013);
- c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dal personale delle Nazioni Unite, incluso l'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione, di cui al paragrafo 37 dell'UNSCR 2093 (2013);

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.⁽³⁾ GU L 116 del 26.4.2013, pag. 10.

- d) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007), e
 - ii) lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione UNSCR 1744 (2007), e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
- e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell'allegato III del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e
 - ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato informato dettagliatamente, con almeno cinque giorni di anticipo, di qualsiasi consulenza, assistenza o formazione destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, conformemente al paragrafo 38 dell'UNSCR 2093 (2013), o, se del caso,
 - iii) lo Stato membro interessato, dopo averne informato il governo federale della Somalia, ha informato, con almeno cinque giorni di anticipo, il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, includendo tutte le informazioni pertinenti conformemente al paragrafo 38 dell'UNSCR 2093 (2013).»;
- 2) all'articolo 3, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
- 3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco degli articoli di cui all'articolo 2 bis, lettera e)

1. Missili terra-aria, compresi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).
 2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).
 3. Mortai di calibro superiore a 82 mm.
 4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.
 5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso.
 6. Congegni di mira con capacità di visione notturna.»
-